



PREIMBALLAGGIO

Per imballaggio preconfezionato, o preimballaggio, si intende l'insieme del prodotto e dell'imballaggio nel quale è confezionato. Possiamo affermare quindi che il preimballaggio è tale quando:

- è chiuso in assenza dell'acquirente,
- è realizzato in quantità nominali costanti,
- la quantità non può essere modificata senza aprire o alterare palesemente l'imballaggio stesso.

QUANTITÀ NOMINALE

È il contenuto (espresso in massa o volume) indicato sull'imballaggio, corrispondente alla quantità di prodotto che il preimballaggio stesso dovrebbe contenere.

CONTENUTO EFFETTIVO

La quantità realmente contenuta nel preimballaggio.

LOTTO

Si intende per lotto, in sede di controllo presso il fabbricante, *"l'insieme degli imballaggi preconfezionati della stessa quantità nominale, dello stesso modello e della stessa fabbricazione, riempiti nello stesso luogo oggetto del controllo"*. Generalmente viene assunto pari alla produzione massima oraria della catena di riempimento.

CONTENUTO MINIMO TOLLERATO

È il valore che si ottiene sottraendo dalla quantità nominale di un preimballaggio il corrispondente errore massimo tollerato (EMT) previsto dalla normativa.

PREIMBALLAGGIO DIFETTOSO

È considerato difettoso un preimballaggio il cui contenuto effettivo risulta inferiore al contenuto minimo tollerato.





PREIMBALLAGGI CEE: liquidi alimentari

- D.L. 3 luglio 1976, n. 451 di attuazione delle direttive 75/106 e 75/107.
- Legge 19 agosto 1976, n. 614 di conversione in legge del D.L. 451/76.
- D.M. del 13/3/79 – modifica allegato II del D.L. 451.
- D.P.R. 825/82 modifiche al D.L. 451.
- Legge n. 47/87 modifiche al D.L. 451.
- D.Lgs. 106/92 – modifiche al D.L. 451.

PREIMBALLAGGI CEE:

prodotti diversi dai liquidi alimentari

- Legge 25 ottobre 1978, n. 690 di adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 76/211/CEE relativa ai preconfezionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati. Prodotti diversi dai liquidi alimentari.
- D.M. 27 febbraio 1979 di modifica agli allegati alla legge 690/78.
- D.P.R. 23 agosto 1982, n. 871 di attuazione della direttiva (CEE) numero 80/232 relativa alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati.
- D.M. 131/88 – modifiche al D.P.R. 871/82.
- D.Lgs 75/92 – modifica gamme del D.P.R. 871/82.

PREIMBALLAGGI NAZIONALI

- D.P.R. n. 391/1980 sulla disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo non CEE.
- D.M. 4/11/1982 – sigla identificativa lotto per margarine.
- D.M. 12/6/1985 – modifica gamme del D.P.R. 391/80.
- D.M. 1/8/1985 – modalità di applicazione sigla identificativa dei lotti disciplinati dal D.P.R. 391/80.
- D.Lgs n. 105/1992 – utilizzazione e commercializzazione acque minerali.
- D.M. 29/7/1999 – adeguamento gamme del D.P.R. 391/80.
- D.M. 14/5/2001 – eliminazione restrizione gamme per alcuni prodotti.

PROVVEDIMENTI VALIDI PER TUTTE LE NORMATIVE

- D.Lgs 109/1992 – etichettatura di prodotti alimentari.
- D.M. 22/1/2001 – conserve alimentari di origine vegetale.
- C.M. n. 71/2 del 16/9/1995 – controlli statistici.
- C.M. n. 43 del 17/4/1996 – controlli statistici.
- C.M. n. 110 del 21/11/1997 – controlli statistici.
- C.M. n. 165 del 31/3/2000 – etichettatura dei prodotti alimentari.
- C.M. n. 166 del 12/3/2001 – etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari.
- D.Lgs n. 12 del 25/01/2010 – Abrogazione delle quantità nominali (gamme) dei preimballaggi a partire dal 16.02.2010.



MISURARE il contenuto effettivo di un preimballaggio, vuol dire valutarne la quantità attraverso l'uso di uno strumento di misura legale, cioè provvisto di approvazione di modello di tipo nazionale o comunitario. Una semplice macchina riempitrice priva di approvazione, non misura.

PER I PREIMBALLAGGI NAZIONALI la norma prevede che il contenuto effettivo sia:


misurato e controllato sotto la responsabilità di chi effettua il riempimento. Sia la misurazione che il controllo devono essere effettuati con strumenti di misura legali adatti alle operazioni. Nel caso di preimballaggi nazionali, uno preimballaggio si considera misurato allorchè - art. 8 ultimo comma del D.P.R. 391 del 26/05/1980 - la realizzazione dei singoli preimballaggi è ottenuta manualmente con l'ausilio di uno strumento per pesare a funzionamento non automatico (richiede l'intervento di un operatore) legalmente approvato e provvisto di verifica periodica. In questo caso, verificando il 100% della produzione, non è richiesto il controllo statistico. I documenti, quando sussista l'obbligo di controlli statistici, dovranno

essere messi a disposizione degli organi preposti alla vigilanza (Camera di Commercio).

PER I PREIMBALLAGGI CEE muniti della marcatura **e** la norma prevede che il contenuto effettivo sia:

misurato o controllato sotto la responsabilità di chi effettua il riempimento. Quando il prodotto non viene misurato (es. una macchina riempitrice non omologata) è fatto obbligo di procedere al controllo statistico. I documenti di tali controlli dovranno essere messi a disposizione degli organi preposti alla vigilanza (Camera di Commercio).

IL CONTROLLO, in ragione di quanto indicato nelle circolari Ministeriali: 71/2 del 16/09/95, 43 del 17/04/1996, 110 del 21/11/1997 e del D.Lgs n. 12 del 25/01/2010, può essere eseguito, nel caso non distruttivo, con un piano di campionamento doppio così come stabilito dall'allegato II del D.M. 27/02/1979 o attraverso altri metodi pubblicati da Enti di Normazione (UNI, ISO, ecc.). ➔



In dettaglio la procedura prevede:


- il controllo del contenuto effettivo di ciascun imballaggio preconfezionato del campione,
- il controllo della media dei contenuti effettivi dei singoli preimballaggi del campione.

Per procedere a tali controlli si ritiene opportuno dotarsi di un foglio elettronico dove inserire le formule indicate negli allegati II delle norme citate e stimare l'incertezza delle misure svolte.

Si evidenzia che per motivi economici e pratici il controllo distruttivo è limitato allo stretto indispensabile e la sua efficienza è inferiore a quella del controllo non distruttivo. Si deve quindi procedere al controllo distruttivo solo quando è praticamente impossibile effettuare un controllo non distruttivo.

LO STRUMENTO da usare per la misurazione e controllo dei preimballaggi di tipo Nazionale, dovrà avere il valore ponderale della divisione coerente con la tabella riportata nell'art. 9 del D.P.R. 391 del 26/05/1980.

Per i preimballaggi CEE il valore ponderale della divisione dello strumento, da utilizzare sia nella fase di misurazione che controllo, dovrà essere cinque volte più piccolo dell'errore massimo ammesso sullo specifico preimballaggio (allegato II del D.M. 27/02/1979).



4

CONSIDERAZIONI GENERALI




Il D.Lgs n. 12 del 25/01/2010 ha apportato radicali innovazioni alle quantità nominali dei prodotti preconfezionati. In particolare, tranne nel caso dei prodotti elencati al numero 2 dell'allegato I e presentati in imballaggi preconfezionati negli intervalli elencati nel numero 1 dello stesso allegato, **non è possibile rifiutare, vietare o limitare la commercializzazione dei prodotti in imballaggi preconfezionati per motivi attinenti le quantità nominali dei preimballaggi.**

Si osserva che l'art. 6 del D.Lgs n. 12 del 25/01/2010 stabilisce che i controlli statistici previsti dall'art. 15 del decreto legge 3 luglio 1976 n. 451 convertito nella legge 19 agosto 1976 n. 614, riguardano esclusivamente le bottiglie recipienti misura.

Poiché l'art. 6 dello stesso decreto legislativo abolisce le parole *“non contemplati dal decreto-legge 3 luglio 1976, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 614”*, i controlli legati ai preimballaggi di liquidi alimentari CEE risultano essere gli stessi di quelli previsti dalla legge 25 ottobre 1978 n. 690 successivamente regolamentata con D.M. 27 febbraio 1979.


Per quanto riguarda i preimballaggi di liquidi alimentari CEE (D.L. n. 451 del 03/07/1976 convertito in legge n. 614 del 19/08/1976 ed integrato dal D.Lgs n. 12 del 25/01/2010) è opportuno ricordare che tali liquidi sono considerati misurati allorquando, per la preparazione del preimballaggio, vengono utilizzate bottiglie recipienti misura. →



Tali "strumenti", di vetro o di altro materiale avente caratteristiche di rigidità, dovranno:

- essere predisposte per una chiusura ermetica,
- avere qualità metrologiche (caratteristiche costruttive) da consentire, quando siano riempite sino ad un dato livello dal rasobordo, di misurare il contenuto con sufficiente precisione,
- sul fondo o sulla superficie di raccordo tra la superficie laterale ed il fondo, devono essere indicate la capacità nominale e/o la distanza in millimetri seguita dal simbolo mm, del piano del bordo dal livello di riempimento corrispondente alla capacità nominale.

Tali iscrizioni metrologiche sono riportate nell'art.13 della legge 614 del 19/08/1976. La marcatura CEE di queste particolari bottiglie è una epsilon rovesciata **3** ed ha dimensioni standardizzate.



5**SANZIONI PREIMBALLAGGI NAZIONALI E CEE**

**NON VORREMMO
PROPRIO SANZIONARE
MA... ATTENZIONE
A QUANTO DISPOSTO
DALL'ART. 6 DEL D.LGS
N. 12 DEL 25/01/2010:**

Chiunque produce, importa, detiene per vendere, vende o comunque immette sul mercato preimballaggi non conformi alle disposizioni della norma in materia di masse o volumi nominali e di iscrizioni metrologiche	Da € 51,65 a € 516,46
Chiunque produce o importa preimballaggi non rispondenti alle disposizioni relative alle tolleranze ammesse	Da € 103,29 a € 258,23
Chiunque produce o importa preimballaggi che non risultino misurati o controllati secondo quanto stabilito dalle norme	Da € 51,65 a € 516,46
Chiunque detiene per vendere, vende o comunque introduce in commercio preimballaggi non rispondenti alle disposizioni in sulle tolleranze e controlli	Da € 51,65 a € 516,46
Chiunque contravviene alle norme o ai regolamenti di riferimento per le quali non sono previste specifiche sanzioni	Da € 25,82 a € 258,23
Chiunque produce, importa, detiene per vendere, vende o comunque immette sul mercato prodotti presentati in imballaggi pre confezionati in quantità nominali diverse da quelle obbligatorie	Da € 500 a € 1.500,00